



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Giurisprudenza: Una Sentenza al Mese”

A cura del Dott. **Edmondo Duraccio** con il gradito contributo del Centro Studi ANCL
“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. **Francesco Duraccio**.

N.05 /Maggio 2014(*)

MORTE PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO. CAUSA DI SERVIZIO. SUSSISTE. RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER MANCATA APPLICAZIONE DI MISURE DI TUTELA. SUSSISTE. RISARCIMENTO DEL DANNO. NECESSITA. APPLICABILITA' DELL'ART. 2087 C.C. NECESSITA.

(Cassazione - Sezione Lavoro - n. 10425 del 14 Maggio 2014)

Ci occupiamo di un'interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. **2087 c.c.** che, come noto, costituisce una spada di Damocle in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'ampia genericità della formulazione.

Vediamo come si esprime, infatti, la disposizione codicistica: **“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.**

E' una norma “complessa” giacchè essa pone a carico dell'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure che siano idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore tenendo conto **della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.**

Come ben si vede, la ratio della norma **è la tutela fisica e morale del lavoratore** ma senza indicare alcuna specifica attività o metodologia per raggiungere l'obiettivo se non la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Ma che significa “particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”?

Su questo si è aperto un filone giurisprudenziale molto ampio (*id*: anche in materia penale) che porta, quasi sempre, ad una declaratoria di responsabilità del datore di lavoro come nel caso della sentenza in commento che riguarda un risarcimento del danno agli eredi per la morte del dante causa dovuta all'esposizione all'amianto.

Ma, all'epoca dei fatti, si conoscevano le nefaste conseguenze dell'esposizione all'amianto? Cosa avrebbe dovuto fare un datore di lavoro se fosse stato a conoscenza di ciò?

Vediamo, allora, il fatto storico!!!

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata il 5 Febbraio 2007, conferma il *decisum* del Tribunale di Paola (Cosenza) accogliendo la domanda degli eredi di un lavoratore tesa ad ottenere dal datore di lavoro (Comparto Ferroviario) un risarcimento del danno biologico e morale a seguito della morte del dante causa per “carcinoma” dovuto all'esposizione all'amianto. La Corte di Appello sancisce, dunque, **la responsabilità del datore di lavoro relativamente al decesso del lavoratore che, nello svolgimento delle mansioni di “macchinista” era stato a contatto con materiali di amianto usati, all'epoca, per la coibentazione dei locali attigui alle cabine di guida.** Asserisce, quindi, che, all'epoca, fossero già conosciuti i danni dell'amianto e che le malattie

contratte fossero già state definite "professionali" con un periodo di incubazione fino a due anni successivi al termine del rapporto di lavoro.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello, il datore di lavoro ricorre in Cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza N. 10425 del 14 Maggio 2014**, ha **respinto** il ricorso.

Gli *Ermellini* hanno, *in primis*, osservato come la Corte Distrettuale avesse tenuto in debita considerazione che il nesso eziologico tra la malattia (id: morte) del lavoratore e l'attività svolta con vicinanza dello stesso a fattori patogeni fosse stato già riconosciuto dallo stesso datore di lavoro che aveva concesso agli eredi, il 23 Giugno 1998, la pensione privilegiata sull'espresso presupposto che il decesso del lavoratore "**fosse dipeso da eventi connessi con il servizio ferroviario**".

Ergo, il datore di lavoro era a conoscenza del nesso di causalità tra la morte e l'attività lavorativa!!!

La Suprema Corte di Cassazione, poi, non ha accolto le giustificazioni del datore di lavoro nel momento in cui asserisce di aver posto in essere tutto quanto in suo potere proprio **in relazione alle conoscenze dell'epoca**.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ricordato i "principi" sanciti dalla Corte stessa *in subiecta materia* affermando che "**la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio**".

Gli *Ermellini* hanno ricordato, poi, che il suddetto "principio" è stato già applicato specificamente, con riferimento **al rischio da esposizione all'amianto**, dalla Sentenza - Sezione Lavoro - N. 2491 del 1° Febbraio 2008 (che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa - 1975/1995 - il rischio di inalazione di polveri di amianto) e da Sez. Lav. N. 644 del 14 Gennaio 2005 (che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio di amianto).

Successivamente il "principio" è stato ribadito anche da Cass. Sez. Lav. N. 18626 del 5 Agosto 2013, secondo la quale la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. **non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva**, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

I Giudici della Cassazione così hanno concluso "**Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sentenza impugnata si è conformata a tali principi, rilevando che il rischio di esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato sia dall'esistenza sin dall'inizio degli anni '80 di varie direttive comunitarie in materia, sia dalla stessa decisione aziendale concordata con i sindacati di verificare in generale l'esposizione al materiale nelle cabine di guida sin dal 1989 (restando per converso irrilevante l'esito negativo di tali accertamenti, in difetto di prova della riferibilità ai locomotori condotti specificamente dal ricorrente). A fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche**

se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie. Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di sicurezza sul lavoro, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie."

Buona riflessione!!!

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

Il Presidente
Edmondo Duraccio

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**